



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

Via G. Marconi 122, 87010 ☎ 0984/504007 📠 0984/504347/504875

C.F. 80005730785 P.I. 01165330786

Sito: www.comune.toranocastello.cs.it

Nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Aggiornato al D.Lgs 116/2020

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Il regolamento è stato aggiornato in seguito all'emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

In merito è stata previsto:

- *Il coordinamento della disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013. In proposito si è ritenuta applicabile la prima riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno 5 anni, avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur rimanendo all'interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonomo i propri rifiuti urbani. In proposito si sottolinea che la norma del comma 649 espressamente prevede l'avvio al riciclo e non si ritiene estensibile ad ogni forma di recupero, come invece indicato nella nota del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021.*
- *La disciplina della comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al fine di scegliere tra il gestore pubblico il o ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito sono state recepite le disposizioni normative emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai relativi effetti.*

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 21	<i>Zone non servite</i>	
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 25	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 27	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 30	<i>Riscossione</i>	
Art. 31	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 32	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 33	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 34	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 35	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 36	<i>Importi minimi</i>	
Art. 37	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 38	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 39	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 40	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica.

Dalle utenze non domestiche sono state escluse le attività agricole e connesse, poiché l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020, esclude dai rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Commento: la disposizione rinvia alle norme statali per la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tenendo conto della soppressione dei rifiuti assimilati, operata dal D.Lgs 116/2020. Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal comune.

In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

Di seguito le definizioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 sopra richiamati:

Si definisce “**rifiuto**”, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c. i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
- d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti di lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti di lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti di attività commerciali;
- f) i rifiuti di attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i rifiuti covid 19.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito*

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani, si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli “non suscettibili di produrre rifiuti”, ricollegandosi alla previsione di cui all’art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che “di norma” non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l’indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l’orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l’onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA 1, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA 2, di cui all’art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) –*indicare sulla base dei regimi di prelievo che si sono succeduti nel tempo.*
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante nota Racc. A/R o Notifica (*specifica delle forme idonee a garantire la conoscibilità dell’atto al contribuente ed a rispettare i principi dell’art. 6 della L. 212/2000*).
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. ***La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.***
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell’art. 1, della L. 147/2013.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole	30%
Elettrauto e gommisti	30%
Autocarrozziere, falegnamerie, verniciatori, fonderie, ceramiche	30%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche	30%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	20%
Laboratori fotografici ed eliografici	25%
Autoservizi, autolavaggi e autorimesse	10%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	30%
Ipermercati e market in genere	15%
Uffici	10%

(Per ogni tipologia di attività economica è stata indicata la percentuale da applicare all'intera superficie dei locali/aree occupate – Si ricorda che la definizione delle predette percentuali deve avvenire sulla base di considerazioni tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti speciali presente nelle diverse tipologie di attività).

3. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro i termini previsti dall'art. 31 del presente Regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD).
4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1(in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente

ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (*ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale*). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

7. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene in modo nettamente prevalente o esclusivo la produzione di rifiuti speciali in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L. 147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Nel comma 1, in recepimento delle previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020, è stato specificato che rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel comma 2 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali da parte delle diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 3 stabilisce gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti per fruire della relativa detassazione.

Il comma 4 disciplina quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013, in base al quale i comuni, con il regolamento individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (leggasi ora di considerarli urbani). In particolare il comma 4 definisce cosa si intenda per aree di produzione e per magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle medesime.

Il comma 5 disciplina l'adempimento dichiarativo posto a carico del contribuente per usufruire della detassazione e la documentazione che deve essere presentata in allegato alla dichiarazione e successivamente ogni anno, al fine di comprovare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a carico del produttore.

ART. 8
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo**. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine **del 31 luglio 2021**, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo **minimo di 5 anni** con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e/o aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo)*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

La norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020, alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. La presente disciplina potrebbe essere inserita in alternativa nel regolamento di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. La disposizione ha recepito i termini e le decorrenze stabilite dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, stabilendo in particolare che la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo per il 2021 la comunicazione deve presentarsi entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022. Il comma 1 ribadisce la facoltà per l'utenza non domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, come previsto dall'art.

198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006. Il comma 2 prevede, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, che gli utenti che fuoriescono dal servizio pubblico devono avviare al recupero tramite un soggetto esterno tutti i rifiuti urbani prodotti, nonché chiarisce che l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni. Sussistendo tali condizioni l'utente ha diritto a non corrispondere la quota variabile del prelievo, Si consente comunque all'utente di rientrare nel servizio pubblico anche prima della scadenza del termine quinquennale, indicando sulla base di quali elementi il gestore pubblico deve valutare l'eventuale riammissione dell'utente. Inoltre, tenuto conto che la disposizione dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 subordina l'eliminazione della quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti alla dimostrazione dell'avvio al recupero degli stessi, mediante apposita attestazione del soggetto che ha provveduto al recupero, nel regolamento si prevede un apposito obbligo in capo al contribuente interessato di presentare annualmente idonea documentazione entro il termine cadente nell'anno successivo stabilito dal Comune. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o della sua inidoneità, la quota variabile è dovuta. Nel comma 3 è specificato che la scelta per il servizio pubblico oppure per il mercato deve essere esercitata presentando apposita comunicazione al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo (31 maggio per il 2021, con decorrenza dal 01/01/2022) Sono inoltre dettagliati gli elementi che la comunicazione deve contenere. In particolare, si richiede che la stessa indichi i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo, destinandoli al recupero, e che riporti l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto contrattuale, di durata almeno pari a 5 anni, con un soggetto debitamente autorizzato. Viene inoltre disciplinato il termine per la presentazione della comunicazione di scelta da parte delle nuove utenze (o dei subentri), con decorrenza stabilita dal Comune. Il comma precisa, inoltre, come evincibile dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e come confermato dalla nota del Ministero della Transizione ecologica del 12/04/2021, che l'opzione per il servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni.

Il comma 4 disciplina gli effetti dell'omessa comunicazione nei termini, evidenziando che l'utente continua a rimanere nel servizio pubblico. Nell'ipotesi di gestione pubblica si ritiene che l'utente abbia la facoltà (ed il comune la possibilità di consentire allo stesso) di avviare in modo autonomo al riciclo alcune frazioni di rifiuto urbano. In questo caso il comune potrebbe pretendere, al fine di un più ordinato ed efficiente svolgimento del servizio, che il contribuente comunichi preventivamente quali frazioni non saranno conferite al gestore pubblico.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine **del 31 gennaio dell'anno successivo**, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare **il 25% della quota variabile**.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati". La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma.

La disposizione si rivolge alle utenze non domestiche che hanno optato per il gestore pubblico, consentendo che alcune frazioni di rifiuti urbani siano avviati al riciclo in modo autonomo.

Si ricorda che nella norma regolamentare non deve essere snaturata la finalità voluta dalla legge, ovvero come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018, "La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita". Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il limite massimo della riduzione in parola non può essere inferiore al totale della quota variabile. Tuttavia, si evidenzia che il nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs 116/2020, che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di fuoriuscire del tutto dal servizio pubblico e quelli che invece continuano ad avvalersene per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, renda necessario, oltre che opportuno, far concorrere quest'ultimi utenti al sostenimento di almeno una quota dei costi variabili, anche se, sulla base del rapporto percentuale definito dal regolamento, risultino riciclare tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò anche considerando che l'applicazione dei coefficienti Kd al fine di determinare i rifiuti prodotti conduce sovente ad una sottostima di quest'ultimi.

La disposizione è stata adeguata alla nuova definizione di rifiuti urbani contenuta nell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificata dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs 116/2020. La disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la quale fa riferimento all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, è stata adeguata alla nuova normativa che ha abrogato la definizione di rifiuti assimilati, sostituendo il riferimento a quest'ultimi rifiuti con quelli urbani.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, in base alla quale il comune può scegliere se determinare le tariffe:

- in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";

- in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti.

Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n° 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013–Nel successivo comma si richiama quando determinato da Arera circa la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, con il contributo ministeriale annuale. Il comma specifica che dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
4. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Commento: La stesura dell'articolo prevede l'adesione oltre alle norme statali che disciplinano il piano economico finanziario anche ai principi dettati dall'ARERA che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.

ART. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Commento: Vista la continua evoluzione delle disposizioni emanate da ARERA, si consiglia di valutare la possibilità di non inserire nulla circa il metodo di determinazione dei costi da inserire nel PEF, richiamando i principi adottati nella delibera di determinazione del PEF da inviare all’ARERA per l’approvazione.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. L’Ente può articolare la determinazione delle tariffe del tributo o **con il metodo normalizzato** o **con il metodo alternativo**, di seguito vengono esposti i due metodi di determinazione.
(In caso di opzione per il metodo normalizzato):
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

(In caso di opzione per il criterio alternativo):

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, determinato sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario e dedotte le componenti stabilite dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 2/2020, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. Il medesimo provvedimento stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, sempre nel rispetto del sopra richiamato principio. *Nella fissazione dei coefficienti, differenziati per le diverse categorie di utenza, è possibile tenere altresì conto del numero di occupanti relativamente alle utenze domestiche.*

Commento: l'articolo definisce l'articolazione e la modalità di determinazione delle tariffe del tributo. Le tariffe devono essere articolate sulla base delle categorie di attività definite dall'allegato 1 al presente regolamento. La definizione delle categorie:

- nel caso di opzione per il metodo normalizzato, deve seguire quella prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99, anche se si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie;
- nel caso di opzione per l'altro criterio, le categorie sono liberamente determinabili, sempre ovviamente aggregando le utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

(In caso di opzione per il metodo normalizzato):

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

(In caso di opzione per il criterio alternativo, con rilievo dei componenti):

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati tenendo conto della numerosità dei componenti dell'abitazione.

(In caso di opzione per il criterio alternativo, senza rilievo del numero dei componenti):

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

Commento: la definizione della tariffa delle utenze domestiche dipende dalla scelta operata dall'ente in relazione al criterio di determinazione delle tariffe.

- in caso di opzione per il metodo normalizzato, sono richiamate le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99;

- in caso di opzione per il criterio alternativo, sono state previste due diverse ipotesi, a seconda che l'ente intenda dare rilievo nell'articolazione della tariffa per le utenze domestiche al numero degli occupanti.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

(Nel caso di adozione del metodo normalizzato o di tariffe differenziate in base al numero degli occupanti)

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. Anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. Soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
 - d. Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal comune di residenza anagrafica per un periodo superiore a 6 mesi;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:
 - *in n. 1 unità ogni 40 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).*Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Commento: la disposizione disciplina i criteri per l'individuazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. Tale norma dovrà essere inserita solamente dagli enti che articolano la tariffa delle utenze domestiche sulla base del numero degli occupanti.

Il primo ed il secondo comma stabiliscono le regole per la determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche residenti, nonché i casi in cui si considerano ai fini del conteggio anche soggetti non residenti o che, al contrario, si escludono soggetti invece residenti.

Il terzo comma stabilisce le regole per le abitazioni occupate da soggetti non residenti, tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel comune o appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche a disposizione delle stesse o occupate da soggetti non residenti. In questo caso la determinazione del numero dei soggetti occupanti avviene sulla base di quanto dichiarato dal contribuente o, in mancanza, di criteri presuntivi liberamente scelti dal comune, tra i quali:

- fare riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare di residenza;
- stabilire un numero fisso (ad esempio pari al nucleo familiare medio del comune);
- in proporzione alla dimensione dell'alloggio (criterio sconsigliato in quanto non ritenuto univocamente ammissibile dalla giurisprudenza).

In ogni caso deve essere assicurata la possibilità di fornire prova contraria.

Il comma 4 specifica che, nel caso di più nuclei familiari residenti o dimoranti nella medesima abitazione, il numero dei componenti è individuato dalla somma di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Il comma 5 prevede due criteri alternativi per il conteggio delle tariffe:

- fare riferimento al numero degli occupanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento: tale criterio appare tuttavia non troppo aderente ai criteri di legge;
- fare riferimento al numero degli occupanti alla data dell'invio degli avvisi di pagamento, con successivo conguaglio in relazione alle variazioni di seguito intervenute. Tale criterio, seppure più laborioso, appare più aderente alle previsioni di legge.

Il comma 6 detta le regole per l'applicazione del tributo a locali quali, cantine, rimesse, ecc. qualora non siano pertinenti di abitazioni e siano nella disponibilità di persone fisiche e non siano destinati all'esercizio di imprese, arti o professioni.

Il comma 7 disciplina la dichiarazione delle variazioni del numero dei componenti.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(In caso di opzione per il metodo normalizzato):

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

(In caso di opzione per il criterio alternativo):

1. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività, come definite dal precedente art. 32.

Commento: l'articolo disciplina la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, con previsioni differenziate a seconda che si sia optato per il metodo normalizzato o per il criterio alternativo.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.

Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.

Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.

Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco.

Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.

La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.

ART. 21 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **500** metri lineari, **nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.**
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento, minimo del 60%, per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.

L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.

ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: **riduzione del 30%**;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: **riduzione del 30%**;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: **riduzione del 30%**;
 - e. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari: **riduzione del 30%**;
 - f. fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 10%**;
 - g. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti: **la tariffa è ridotta nell'ipotesi di attività che dimostrino la messa in atto di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti. La riduzione è concessa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti non prodotti (se dimostrabile mediante atti e azioni dal quale si evince la quantità di rifiuti non prodotti)**;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Commento: la norma disciplina le riduzioni e le esenzioni che il comune può prevedere a norma dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013. Trattasi di opzioni facoltative, per cui l'ente è libero di inserire tutte o alcune delle ipotesi o anche di non prevederne nessuna. Analogamente l'ente è libero di prevedere per le ipotesi selezionate la riduzione, senza alcun limite minimo né massimo, potendo altresì disporre l'esenzione dal tributo. Nel caso di opzione per il metodo normalizzato è opportuno stabilire se la riduzione riguarda la quota fissa o quella variabile o entrambe.

Si segnala, al comma 3, la nuova riduzione obbligatoria per ~~le~~ una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020. Quest'ultima norma sostituisce dal 2021, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L.

ART. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche (*della parte variabile della tariffa se si utilizza il metodo normalizzato*).
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta del 15% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente (oppure dei proventi derivanti dal recupero dell'energia e materiali raccolti separatamente o del risparmio dei costi di smaltimento rispetto all'anno precedente), con un massimo del 15% del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio¹ domestico è prevista una riduzione **del 15% della quota variabile della tariffa del tributo per i cittadini che provvederanno autonomamente al compostaggio dei rifiuti organici e del 5% per i cittadini ai quali il comune fornirà in comodato d'uso gratuito la compostiera per effettuare il compostaggio dei rifiuti organici**, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/07/2021.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Commento: la norma dà attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, in base alla quale nella modulazione della tariffa delle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle predette utenze.

Tali riduzioni, che si traducono in uno spostamento di costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche (di natura variabile), possono essere variamente disciplinate, stabilendo riduzioni:

- collettive, che premiano indistintamente tutti gli utenti domestici. In questo caso la quota di riduzione dei costi imputati alle utenze domestiche è determinata in relazione ad una percentuale dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata o ad una quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti o della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti.

- individuali, concesse esclusivamente agli utenti che effettuano la raccolta differenziata (es. con conferimenti all'isola ecologica, attuando il compostaggio domestico, ecc.).

Il comma 4 specifica che le riduzioni individuali sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate in caso di incapienza.

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

ART. 24
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere la riduzione del tributo dovuto o l'esenzione in favore delle utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 1, comma 659, L. 147/2013).

ART. 25
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. In favore delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista la seguente riduzione del tributo **del 15% della quota variabile della tariffa (disciplinare)**.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune

Commento:

Commi 1 e 2: ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM (da emanare entro 23/04/2020) e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Considerato che tale bonus dovrebbe applicarsi in base all'ISEE, qualora il Comune abbia disciplinato fino al 2019 agevolazioni a carattere sociale in base all'ISEE (riduzioni e/o esenzioni), occorre attendere l'emanazione del predetto DPCM per capire se il bonus sociale sostituisce o meno le agevolazioni sociali previste dal Comune. In tal caso, si applicherà soltanto il bonus sociale in base alle disposizioni statali, con conseguente soppressione delle previsioni regolamentari non conformi a tali disposizioni. Nel caso in cui il bonus non sostituisca le agevolazioni comunali, sarà cura del Comune decidere se mantenere le proprie o meno e, in caso positivo, quale prevale (di norma, l'agevolazione più favorevole al richiedente).

Commi 3 e 4: Tra le altre riduzioni è da ricomprendere quella stabilita dall'art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs 152/2006 in favore del compostaggio non domestico e quella introdotta dall'art. 38 della L. 221/2015 per il compostaggio domestico e non domestico.

ART. 26
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli.

Commento: la norma disciplina l'ipotesi in cui siano applicabili contemporaneamente più riduzioni. In tale caso l'ente può scegliere se applicarle con un meccanismo "a cascata", oppure limitare l'applicazione solo ad un numero massimo, scegliendole tra quelle più favorevoli per il contribuente.

ART. 27
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano economico finanziario del tributo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo relativo alle altre agevolazioni.

ART. 28
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013. Sono stati inseriti il riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 del medesimo articolo.

ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013. E' stato inserito il riferimento alle nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, relativo alle regole di versamento mediante Pago.pa. Si ricorda, inoltre, che con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, *ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:*
 - **RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.**
 - **Pago PA**
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **DUE** rate aventi cadenza **SEMESTRALE**, scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro la **prima rata di scadenza** del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura

complessivamente pari all'xx% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro **dodici** (€12,00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max 3 punti percentuale).

Commento: l'articolo disciplina il versamento della TARI. Il primo comma ribadisce gli strumenti di pagamento ammessi dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Si ritiene che, nell'ambito delle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali l'ente possa liberamente scegliere quali strumenti attivare (sono esempi di tali strumenti i R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito, ecc.).Va rammentato che la messa a disposizione della piattaforma di pagamento Pago.Pa è obbligatoria a decorrere dal 28/02/2021 (art. 65, comma 2, D.Lgs 217/2017). Inoltre, pur nell'incertezza interpretativa, si ritiene opportuno che l'Ente effettui la riscossione utilizzando la piattaforma pagoPa o il modello F24, alla luce anche dell'obbligo gravante sui prestatori di servizi di pagamento di effettuare pagamenti in favore della pubblica amministrazione esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa (art. 5, c. 2-quater, D.Lgs 82/2005). L'utilizzo del modello F24 è fatto salvo, almeno nella fase transitoria.

Secondo le disposizioni della Legge 147/2013 la TARI è un tributo da versarsi in autoliquidazione. Tuttavia, al fine di agevolare l'adempimento del contribuente e di tenere in considerazione le complessità del calcolo del tributo, nel regolamento è stata indicata l'opzione per il tributo a liquidazione d'ufficio.

Il comma 2 stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 689, della L. 147/2013, che il tributo è versato a seguito della liquidazione operata dal comune che invia al contribuente apposito avviso di pagamento, con annesso modello di versamento precompilato. La norma indica il contenuto minimo dell'avviso, nel rispetto anche della disposizione dell'art. 7 della L. 212/2000. Sono state aggiunte le informazioni ed il riferimento a quanto disposto dalla Delibera ARERA n. 444/2019.

Il comma 3 disciplina le scadenze e le rate del tributo che possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale. In proposito si può ritenere che la previsione normativa richieda che sia consentito al contribuente versare almeno in due rate e che il pagamento integrale del tributo avvenga in un arco temporale minimo di almeno un semestre, lasciando per il resto un'ampia libertà agli enti. Si ricorda che, nella scelta delle scadenze delle rate occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. 201/2011: "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."

Il comma 4 disciplina l'importo minimo del tributo, al di sotto del quale non è dovuto il versamento né sono effettuati rimborsi.

Il comma 5 stabilisce che eventuali conguagli del tributo riferiti all'anno precedente o all'anno in corso (ad esempio per modifica del numero dei componenti o per variazioni della destinazione delle superfici) possono riscuotersi in unica soluzione.

Il comma 6 stabilisce la procedura in caso di mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso, prevedendo l'invio di un primo sollecito, tramite posta certificata o raccomandata e, in caso di perdurante inadempienza, l'invio dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi.

ART. 31
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (*o diverso termine stabilito dal Comune²*). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta)*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (*specificare la data per la posta elettronica e PEC*).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni (*o diverso termine stabilito dal Comune*). (*Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti*). – *indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

² La R.M. n. 2/df del 6/8/2019 ha espressamente previsto che il termine per la presentazione della dichiarazione TARI resta fissato al 30 giugno dell'anno successivo o al diverso termine stabilito dal regolamento comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare.

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.

ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. *Opzionale: disciplina della compensazione se non già prevista dal regolamento generale delle entrate.*
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (*oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006*), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Commento: la norma disciplina i rimborsi e la compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L.147/2013.

ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dall'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni,

delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (*mediante ccp allegato all'avviso di accertamento*).
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della L. 160/2019. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 anche la riscossione spontanea del tributo.

ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013). L'ultimo comma può prevedere ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale in materia di sanzioni (art. 1, comma 700, L. 147/2013).

ART. 36 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. La sua determinazione deve eseguirsi sulla base della valutazione dei costi-benefici derivanti dall'attività di accertamento/riscossione coattiva.

ART. 37
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Il Comune, su richiesta scritta del soggetto passivo, può concedere dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazione sia degli importi dovuti in forma spontanea sia a seguito della notifica di avvisi di solleciti o accertamenti in base a quanto previsto dal vigente regolamento Comunale delle entrate tributarie.

Commento: in questo articolo possono essere previste eventuali modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, se non già previste nel regolamento generale delle entrate. La disciplina delle dilazioni di pagamento può essere prevista nel Regolamento delle Entrate comunali e in tal caso è possibile omettere il presente articolo o rimandare a tale Regolamento. Se il Comune non regolamento si applica il comma 796 della legge 160/2019, salvo che il carico sia stato già affidato per la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate-riscossione, nel cui caso si applicano le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973, salvo diversa scelta dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis, del D.Lgs 46/1999.

ART. 38
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 39
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (categorie utenze non domestiche)

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
51	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
52	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
53	Stabilimenti balneari
54	Autosaloni, esposizioni
55	Alberghi con ristorante
56	Alberghi senza ristorante

57	Case di cura e di riposo, Centri di accoglienza
58	Agenzie, studi professionali, uffici
59	Banche e istituti di credito
60	Negozi abbigliamento, Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
61	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
62	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetista elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
63	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
64	Attività industriali con capannoni di produzione
65	Attività artigianali di produzione beni specifici
66	Ristoranti, osterie, pizzerie, pub, trattorie
67	Bar, caffè, pasticceria
68	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
69	Plurilicenze alimentari e miste
70	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
71	Discoteche, night club
72	Magazzini e depositi
73	Agriturismi